

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1475 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchiesta precedente e misure in vigore

- (1) Nel marzo 2013, a seguito di un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli («rotoli di piccole dimensioni») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 14,2 % e il 35,6 %.
- (2) Nel giugno 2019, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 ⁽³⁾, la Commissione europea («la Commissione») ha prorogato le misure definitive («le misure in vigore») in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («l'inchiesta di riesame»).

1.2. Domanda

- (3) La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale si chiede di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della RPC mediante importazioni spedite dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Thailandia, e di disporre la registrazione di tali importazioni.
- (4) La domanda è stata presentata il 9 novembre 2020. Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo, sia nella fase di presentazione della domanda, sia per l'intera durata dell'inchiesta. Il richiedente ha giustificato debitamente le richieste, che sono state accolte dalla Commissione, a parere della quale vi erano motivi sufficienti per mantenere riservata l'identità del richiedente.
- (5) La domanda conteneva elementi di prova sufficienti di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Thailandia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sui rotoli di piccole dimensioni. Questa modificazione appariva dovuta alla spedizione dei rotoli di piccole dimensioni attraverso la Thailandia nell'Unione, successivamente all'effettuazione delle operazioni di assemblaggio in Thailandia. La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio costituivano elusione, perché i pezzi cinesi rappresentavano oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto durante le operazioni di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63).

